



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"**

Via Caminiti A. - 98027 ROCCALUMERA (Messina)

Tel: 0942-744138

meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it

www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it

Codice fiscale: 97106020833



Circolare n. 154

I. C. ROCCALUMERA (ME)
Prot. 0002281 del 04/03/2026
IV (Entrata)

Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado
della Scuola Primaria

Oggetto: Validità dell'anno scolastico e deroghe al limite massimo di assenze – chiarimenti normativi

Si informano le SS.LL. che, ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, la normativa vigente prevede l'obbligo di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Tale disposizione è prevista dall'art. 11 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, dall'art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e dall'art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, tuttora riferimento interpretativo per quanto concerne il limite minimo di frequenza.

Pertanto, per procedere alla valutazione finale degli alunni è necessario che la frequenza alle attività didattiche sia pari ad almeno il 75% del monte ore annuale previsto per ciascun alunno.

Il mancato raggiungimento di tale limite comporta, di norma, la non validità dell'anno scolastico, con conseguente impossibilità per il Consiglio di classe di procedere alla valutazione finale e all'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

La normativa prevede tuttavia che, in casi eccezionali, il Collegio dei Docenti possa deliberare motivate deroghe al suddetto limite, purché le assenze:

- siano documentate;
- siano continuative o comunque riconducibili a situazioni oggettivamente documentate;
- non pregiudichino la possibilità per il Consiglio di classe di procedere alla valutazione degli apprendimenti.

Tali indicazioni sono state ulteriormente chiarite dal Ministero dell'Istruzione con la Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, che precisa che le deroghe devono essere riferite a casi eccezionali e debitamente documentati.

A titolo esemplificativo, tra le situazioni che possono essere considerate ai fini della deroga rientrano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati nell'immediato verificarsi delle assenze;
- ricoveri ospedalieri, day hospital o terapie programmate;
- patologie croniche o condizioni sanitarie certificate che comportino assenze prolungate;
- terapie o cure specialistiche continuative;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, debitamente documentate;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato che prevedono particolari festività;
- situazioni personali o familiari eccezionali e documentate, valutate dal Consiglio di classe sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Si precisa che il certificato medico del medico di medicina generale attestante genericamente uno stato di malattia ("malattia generica") non costituisce documentazione sufficiente ai fini della concessione della deroga, qualora non attesti in modo specifico una delle condizioni sopra indicate o comunque una situazione riconducibile ai casi previsti dalla normativa e dai criteri deliberati dagli organi collegiali della scuola.

ROCCALUMERA: Sc. Sec I grado 0942/744138- Sc. Primarie 0942/744128 (P. Municipio) - Allume 0942/746135 - Sciglio 0942/746326

FURCI SICULO: Sc. Sec I grado: 0942/791438-794861 - Sc. Primarie 0942/791433- Sc. Infanzia, 0942/793412 - Fraz. GROTTA 0942/794821

MANDANICI 0942/781333 - **PAGLIARA** 0942/737242 - **ROCCHENERE** 0942/790284



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUDICE ROSARIO LIVATINO"
Via Caminiti A. - 98027 ROCCALUMERA (Messina)
Tel: 0942-744138



meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it
www.icroccalumeragiudicelivatino.edu.it
Codice fiscale: 97106020833

Pertanto, in assenza di idonea documentazione riconducibile alle fattispecie previste dalla normativa, le assenze non potranno essere considerate ai fini della deroga al limite minimo di frequenza.

Si invitano pertanto le famiglie a presentare tempestivamente eventuale documentazione sanitaria o altra certificazione idonea, al fine di consentire alla scuola di valutare correttamente eventuali situazioni che possano rientrare nei casi di deroga previsti dalla normativa.

Si ricorda infine che il superamento del limite massimo di assenze, in mancanza delle condizioni sopra indicate, potrebbe comportare la non validità dell'anno scolastico.

Confidando nella consueta collaborazione delle famiglie, si porgono cordiali saluti.

Roccalumera, 4 marzo 2026



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Germana Lanzafame

ROCCALUMERA: Sc. Sec I grado 0942/744138- Sc. Primarie 0942/744128 (P. Municipio) - Allume 0942/746135 - Sciglio 0942/746326

FURCI SICULO: Sc. Sec I grado: 0942/791438-794861 - Sc. Primarie 0942/791433- Sc. Infanzia, 0942/793412 - Fraz. GROTTI 0942/794821

MANDANICI 0942/781333 - PAGLIARA 0942/737242 - ROCCHENERE 0942/790284